Penale Sent. Sez. 5 Num. 7559 Anno 2019
Presidente: PEZZULLO ROSA
Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE
Data Udienza: 13/12/2018

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:
LA MARCA MICHELE nato a NOLA il 17/11/1989
CATAPANO SALVATORE nato a TARANTO il 11/05/1989

avverso la sentenza del 15/11/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA che ha concluso chiedendo

Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita'

udito il difensore
I difensori presenti avvocati Annunziata e Pagano si riportano agli scritti difensivi chiedendone l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Nola del 7 gennaio 2009, la Corte di appello di Napoli, con la sentenza in data 15 novembre 2016, riconosceva La Marca Michele responsabile dei delitti di tentato furto aggravato di una colonnina telefonica della Telecom installata sul marciapiedi attiguo ad una pubblica via; di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni personali aggravate, reati, tutti, commessi in Nola in data 13 ottobre 2008, e, per l'effetto, lo condannava alla pena di mesi 8 di reclusione ed Euro 400,00 di multa; confermava, invece, per intero la medesima sentenza quanto alla condanna pronunciata nei confronti di Catapano Salvatore per il delitto di tentato furto aggravato, commesso nelle stesse situazioni di tempo e di luogo di cui sopra.

2. Avverso la decisione di appello ricorrono entrambi gli imputati mediante distinti atti di impugnativa.

2.1. La Marca, con atto sottoscritto personalmente depositato in data 1 febbraio 2017, sviluppa tre motivi con i quali deduce:

2.1.I. il vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 56 e 624 cod. pen., e il vizio di motivazione, difettando nella condotta ascrittagli al capo a) della rubrica gli estremi del tentativo di furto punibile, tanto più che l'oggetto materiale del reato non poteva dirsi una cosa mobile, dovendosi meglio qualificare il fatto nei termini del delitto di tentativo di danneggiamento;

2.1.II. il vizio di violazione di legge, in relazione agli art. 125 e 533 cod.proc.pen., la motivazione ostesa dal giudice censurato, mancando dei requisiti essenziali per dirsi l'esplicitazione dell'*iter* logico argomentativo seguito dal giudice stesso per dar conto del proprio raggiunto convincimento in ordine alla responsabilità dell'imputato alla stregua dei criteri di giudizio cristallizzati dal codice di rito;

2.1.III., il vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 157 e 161 cod. pen., e il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di pronunciare la declaratoria di estinzione dei reati di cui ai capi b) e c), per intervenuta loro prescrizione anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello.

2.2. Catapano, per il tramite del difensore di fiducia, articola un solo motivo, con il quale denuncia il vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 624 e 625 e 635 cod. pen., e il vizio di motivazione, dispiegando deduzioni del tutto sovrapponibili a quelle svolte nel primo motivo del ricorso nell'interesse del concorrente La Marca.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso del La Marca è fondato limitatamente al terzo motivo.

1.1. Coglie nel segno la censura ivi sviluppata, perché correttamente evidenzia come i delitti di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni personali aggravate, commessi in data 13

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ottobre 2008, si siano estinti per prescrizione anteriormente alla sentenza di appello: esattamente a far data dal 13 aprile 2016. Donde, in ossequio al *dictum* delle Sezioni Unite n. 12602 del 17/12/2015 (dep. 25/03/2016), Ricci, Rv. 266818, che hanno riconosciuto l'ammissibilità del ricorso per cassazione con il quale si deduca, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito - atteso l'obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità ex art. 129 cod.proc.pen., che impone al giudice di merito di adottare il provvedimento consequenziale, anche in assenza di eccezione di parte -, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente ai capi b) e c), per essere i delitti ivi ascritti all'imputato estinti per intervenuta prescrizione.

2. Gli ulteriori motivi del ricorso del La Marca e l'unico motivo articolato nell'interesse di Catapano sono invece inammissibili.

2.1. Con motivazione succinta, ma non per questo non idonea a dar conto dell'*iter* logico-argomentativo seguito dal giudice censurato per giungere al proprio convincimento circa la sussumibilità della fattispecie in concreto accertata in quella astratta delineata dagli artt. 56, 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen., resa, peraltro, in maniera del tutto conforme alle *regulae iuris* proprie della materia, la Corte di appello di Napoli ha evidenziato come non si potesse dubitare che la condotta ascritta agli imputati – consistita nel cercare di sradicare dal marciapiedi, sul quale si trovava infissa, una colonnina telefonica della Telecom, trainandola con un cavo fissato alla parte posteriore di un'autovettura, stimata idonea a trasportarla, parcheggiata in retromarcia sul marciapiedi stesso – fosse da qualificare nei termini del delitto di tentativo di furto aggravato della cosa mobile indicata, piuttosto che in quelli del delitto di tentativo di danneggiamento aggravato della cosa stessa, deponendo in tal senso: la struttura del bene mobile, che, a differenza di una cabina telefonica, si prestava ad essere asportato perché più facilmente rimuovibile; l'idoneità della manovra posta in essere per sradicarlo, come anche del mezzo utilizzato per effettuarne il successivo trasporto; le circostanze in cui il fatto si era sviluppato; trattandosi di evidenze, tutte, univocamente espressive della volontà degli imputati di appropriarsi dell'apparato telefonico – le cui dimensioni, come detto, ne consentivano l'a*motio* –, piuttosto che di quella di vulnerarne l'integrità.

2.2. Giova precisare che, ai sensi dell'art. 56 cod.pen.: <<Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica>>, con la conseguenza che è ben configurabile il delitto di tentativo di furto nel caso in cui l'agire del reo si arresti anche in un momento antecedente rispetto all'esaurimento della condotta di sottrazione della cosa mobile: di modo che, ove l'azione protesa alla sottrazione – intesa come distacco - del bene abbia luogo, come nel caso che ci occupa, utilizzando la violenza, il criterio per distinguere la fattispecie di tentativo di furto con violenza sulla cosa da quella di tentativo di danneggiamento va individuato nella direzione della volontà del soggetto agente verso la sottrazione della cosa mobile in vista del successivo impossessamento, siccome desunta dalle circostanze del fatto, singolarmente e

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

globalmente considerate, univocamente deponenti nel senso indicato. Ne viene che, ove il giudice di merito abbia effettuato la suddetta indagine, senza incorrere in illogicità evidenti, concludendo per l'orientamento della volontà del soggetto agente in direzione dell'impossessamento piuttosto che del deterioramento della cosa mobile, vertendosi in materia di valutazione in fatto, il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità.

Va, dunque affermato che, allo scopo di operare la qualificazione del fatto come tentativo di furto aggravato dalla violenza sulla cosa piuttosto che come tentativo di danneggiamento della stessa, poiché i due reati si distinguono non per la materialità del fatto, che può essere identica, ma per l'elemento intenzionale, onde identificare lo specifico finalismo dell'azione – verso l'impossessamento della cosa mobile ovvero verso il deterioramento della stessa – occorre valutare le modalità dell'azione, i mezzi per realizzarla, le caratteristiche strutturali della cosa mobile, così da trarne elementi univocamente deponenti per l'uno o per l'altro orientamento della condotta del soggetto agente.

Donde, essendosi il giudice della sentenza impugnata conformato al detto parametro ermeneutico, come dianzi meglio evidenziato, il rilievo censorio sollevato sul punto da entrambi i ricorrenti declina un vizio non consentito ex art. 606, comma 3, cod.proc.pen..

2.3. Manifestamente infondata è, poi, la deduzione circa la non riconducibilità al concetto di cosa mobile rilevante ai sensi dell'art. 624 cod.pen. della colonnina telefonica costituente l'oggetto materiale del delitto di furto tentato, posto che è *jus receptum* che:<< In tema di reati contro il patrimonio, per "cosa mobile" deve intendersi qualsiasi entità di cui sia possibile la fisica detenzione, sottrazione, impossessamento od appropriazione, e che sia in grado di spostarsi autonomamente ovvero di essere trasportata da un luogo ad un altro, compresa quella che, pur non mobile originariamente, sia resa tale mediante l'avulsione o l'enucleazione dal complesso immobiliare di cui faceva parte. (Fattispecie di espianto di alberi da un fondo)>> (Sez. 4, n. 6617 del 24/11/2016, Frontino, Rv. 269225; conf. Sez. 2, n. 20647 del 11/05/2010, P.G. e P.C. in proc. Corniani, Rv. 247271). Ne viene che, anche sotto tale profilo, le deduzioni dei ricorrenti si appalesano del tutto non conducenti.

3. Le spiegate ragioni impongono: quanto alla posizione del La Marca, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente ai reati di cui ai capi b) (337 cod. pen.) e c) (lesioni), per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione, e la rideterminazione della pena per il residuo reato di cui al capo a) in mesi sei di reclusione ed Euro 266,70 di multa, con dichiarazione d'inammissibilità del ricorso nel resto; quanto alla posizione del Catapano, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di La Marca Michele, limitatamente ai reati di cui ai capi b) (337 cod. pen.) e c) (lesioni), per essere i reati estinti

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

per intervenuta prescrizione e ridetermina la pena per il residuo reato di cui al capo a) in mesi sei di reclusione ed Euro 266,70 di multa; dichiara inammissibile nel resto il ricorso di La Marca. Dichiara inammissibile il ricorso di Catapano Salvatore e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13/12/2018.

Il Consigliere estensore

Irene Scordamaglia

Il Presidente

Rosa Pezzullo

Corte di Cassazione - copia non ufficiale